



COMUNE DI CUGGIONO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

ORDINANZA N. 15

Data: 06/06/2023

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno SEI del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILAVENTITRE dal Sindaco

Oggetto:
DIVIETO DI BALNEAZIONE



COMUNE DI CUGGIONO
(Città Metropolitana di Milano)

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. 30.05.2008, n.116 “Attuazione della direttiva 2006/ 7/ CE relativa alla gestione delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/ 160 / CE” che all’art. 5 prevede che i Comuni provvedano alla delimitazione, prima della stagione balneare, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone non idonee a balneazione ricadenti nel proprio territorio e l’apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione;

Visto l’art. 83 “Acque di balneazione” del D.Lgs. n.152 / 2006 “Norme in materia ambientale”;

Vista la Legge 29 dicembre 2000 n. 422 avente ad oggetto “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000” il cui art. 18 apporta modifiche alle disposizioni contenute nel D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, concernente la qualità delle acque di balneazione;

Richiamata la nota di ATS Milano Città Metropolitana del 23.05.2023 prot. 93158/23, pervenuta in data 24.05.2023, agli atti di protocollo n° 8240, da cui si evince che:

- al termine della stagione 2022 la qualità complessiva è risultata sufficiente/buona solo per i due punti ubicati più a nord, mentre si è mantenuta scarsa per gli altri. Alla luce dell’esperienza degli anni precedenti, che ha evidenziato una classificazione costantemente scarsa a fronte di sporadici episodi di classificazione “buona”, anche per il 2023 ritiene opportuno rinnovare il divieto di balneazione per tutti i punti;
- il programma di monitoraggio proseguirà da aprile a settembre, con prelievi mensili, nelle seguenti stazioni:
 1. Castano Primo, località Casa delle barche;
 2. Cuggiono, Località Baragge;
 3. Boffalora, località Piave;
 4. Abbiategrasso, Centro balneare Gabbana;
 5. Besate, località Zerbo,

Richiamata inoltre la nota di ATS Milano Città Metropolitana del 23.05.2023 prot. 93124/23, pervenuta in data 24.05.2023, agli atti di protocollo n° 8238, da cui si evince che:

- anche la giurisdizione amministrativa ha preciso che canali, cave e canali in quanto corpi idrici artificiali non sono qualificabili come acque superficiali ma manufatti idraulici destinati ad altri usi (irriguo, industriale, navigazione, produzione forza elettrica) e quindi in questi luoghi la balneazione è sempre Vietata;
- è pertanto opportuno che vengano disposti i provvedimenti di divieto di balneazione permanente per i Navigli e per i canali (ad esempio Villoresi) e che in prossimità degli accessi e lungo le sponde vengano apposti i cartelli di divieto di balneazione;

- VILLA ANNONI -

P.zza XXV Aprile n. 4 – 20012 Cuggiono (MI) tel. 02/97263.1
comune.cuggiono@postecert.it – protocollo@comune.cuggiono.mi.it
www.comune.cuggiono.mi.it

Richiamata infine l'ordinanza del Presidente del Consorzio Est Ticino Villoresi n°13/2011 di divieto di balneazione nei canali del Consorzio Villoresi;

Rilevato che:

- con DGR 09.03.2011 n. IX/1419 il canale demaniale Naviglio Grande è stato attribuito al reticolo idrico di bonifica con contestuale affidamento al Consorzio Est Ticino Villoresi della gestione, manutenzione nonché esercizio delle attività e delle funzioni di polizia idraulica;
- con deliberazione del comitato esecutivo del Consorzio Villoresi n°73 del 09.03.2015, sono state approvate delle modifiche al catasto canali, confermando la competenza sul Naviglio Grande;
- il Regolamento di Polizia Idraulica consortile approvato con DGR 19.12.2016 n°X/6037 prevede all'art. 29 che su tutta la rete consortile è vigente il divieto di balneazione, salvo specifici atti autorizzativi per iniziative puntuali rilasciate Consorzio;
- con D.g.r. 18 dicembre 2017 n°X/7581 è stato approvato il seguente allegato opportunamente aggiornato «C - Reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica» che ricomprende anche il Naviglio Grande;

Visti gli artt. 2.11.3 e 2.11.4 del R.L.I.;

Visto l'art. 6 comma 4 del Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010;

Visto art. 50, comma 5 del D.Lgs. n°267 del 18 agosto 2000 e art. 117 del D.Lgs. n°112 del 31 marzo 1998;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 (TUEL);

ORDINA IL DIVIETO DI BALNEAZIONE

per i motivi espressi in premessa e che qui s'intendono integralmente richiamati,

NEI TRATTI CHE SCORRONO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CUGGIONO DEL FIUME TICINO, DEL NAVIGLIO GRANDE E DEI CANALI DI IRRIGAZIONE

AVVERTE

Che alla violazione del divieto consegue l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00= a euro 500,00=, ai sensi dell'art. 7bis del Dlgs 267/2000 e s.m.i., con pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria pari a euro 50,00= secondo la procedura prevista dalla Legge 689/1981 e s.m.i.;

La Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine che sono incaricate, ciascuno per quanto di competenza, di controllare il rispetto della presente Ordinanza.

È fatto obbligo alla cittadinanza di osservare la presente ordinanza e in caso di inottemperanza si provvederà ai sensi di legge.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune e sul sito web del Comune e il posizionamento di appositi cartelli indicativi ed informativi, in particolare in prossimità degli accessi e alle sponde del canale e che tutta la cittadinanza venga informata

- VILLA ANNONI -

P.zza XXV Aprile n. 4 – 20012 Cuggiono (MI) tel. 02/97263.1
comune.cuggiono@postecert.it – protocollo@comune.cuggiono.mi.it
www.comune.cuggiono.mi.it

La trasmissione della presente ordinanza:

- alla Polizia Locale di Cuggiono;
 - all'A.T.S. Milano 1 Dipartimento di Prevenzione Medica – UOC Igiene e Sanità Pubblica - UOS Ambienti di Vita – Via Statuto, 5 - 20121 Milano
- pec: dgprev@postacert.sanita.it
pec: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it
pec: protocollogenerale@pec.ats-milano.it
- al Consorzio Villoresi, via Ariosto, 30 - 20145 Milano,
pec: etvilloresi@pec.it;
 - al Parco del Ticino, via Isonzo, 1 - 20013 Magenta (MI)
pec: parco.ticino@pec.regione.lombardia.it;
 - al Comando di Polizia Metropolitana di Milano
pec: poliziametropolitana@cittametropolitana.mi.it
pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it;
 - alla Stazione Carabinieri di Cuggiono
pec: tmi25011@pec.carabinieri.it
 - alla Stazione Carabinieri Forestale di Magenta
pec: fmi43214@pec.carabinieri.it;
 - al Ministero della Salute mediante caricamento, nell'apposita sezione online, sul portale www.salute.gov.it

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Milano ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Giovanni Cucchetti